



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2007 (27.07)
(OR. en)**

11708/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0145 (COD)**

**EDUC 118
RELEX 565
CODEC 813**

PROPOSTA

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 12 luglio 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 395 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.7.2007
COM(2007) 395 definitivo

2007/0145 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

(presentata dalla Commissione)

[SEC(2007) 949]

[SEC(2007) 950]

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Oggi, per effetto del processo di globalizzazione, l'istruzione superiore è soggetta a una crescente internazionalizzazione. La Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero quindi cercare di preparare i propri cittadini a un ambiente globalizzato inserendo una dimensione internazionale nei propri sistemi di istruzione superiore.

Il nuovo programma Erasmus Mundus si propone, in generale, di migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere il dialogo con società e culture diverse e la loro comprensione tramite la cooperazione tra istituti di istruzione superiore e contatti interpersonali, nonché di promuovere gli obiettivi perseguiti dall'UE nelle sue relazioni esterne e contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore. In tal senso la presente proposta rappresenta un nuovo approccio ed ha una portata più ampia in termini di strategie, obiettivi e tipi di attività rispetto all'attuale programma Erasmus Mundus.

Gli istituti d'istruzione superiore (IIS) rappresentano inoltre dei palcoscenici ideali per il dialogo e lo scambio interculturale. Un programma in materia di istruzione e mobilità basato sui collegamenti internazionali e sugli scambi tra persone può rafforzare i collegamenti tra l'Unione europea e i paesi terzi nel campo politico, culturale, economico e dell'istruzione.

In precedenza la Commissione aveva già esposto il proprio punto di vista riguardo ai temi all'ordine del giorno per i sistemi e le istituzioni dell'istruzione, segnatamente nella propria Comunicazione "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: Istruzione, ricerca e innovazione" (COM(2006) 208 def.) del maggio 2006. Nel quadro di questi sforzi gli IIS ritengono necessario creare collegamenti internazionali con istituti insediati in altre parti del mondo e attrarre verso i propri istituti un'ampia quota degli studenti e ricercatori mobili a livello internazionale. Ma non basta: infatti l'azione comunitaria in questo settore deve tenere in debito conto anche il più ampio contesto della politica estera dell'UE e la sua cooperazione con i paesi terzi, in linea con la Comunicazione della Commissione del giugno 2006 "L'Europa nel mondo — Proposte pratiche per una maggiore coerenza, efficacia e visibilità" (COM(2006) 278 def.).

Gli IIS e gli studenti di tutto il mondo avranno modo di beneficiare del nuovo programma Erasmus Mundus. L'attuale programma Erasmus Mundus termina nel 2008. In base all'articolo 12 della decisione sul programma la Commissione deve presentare una comunicazione sul proseguimento del programma entro il 31 dicembre 2007.

- **Contesto generale**

Il numero di studenti mobili a livello internazionale che cercano opportunità di istruzione all'estero è in continua crescita: 1,8 milioni nel 2001, 2,5 milioni nel 2004, mentre la proiezione per il 2025 prevede 7,2 milioni di studenti nel 2025, il 70% dei quali saranno asiatici.

I dati più recenti suggeriscono che la concorrenza per attrarre "i più brillanti e i

migliori" si è intensificata e che i paesi europei sono ormai tra i principali protagonisti di tale competizione. Nel 2004 sei paesi hanno ospitato il 67% di tutti gli studenti mobili del mondo: gli USA (23%), il Regno Unito (12%), la Germania (11%), la Francia (10%), l'Australia (7%) e il Giappone (5%). L'Europa¹ ha ospitato il 44% di tutti gli studenti internazionali (ovvero 1, 1 milioni di studenti). Le quote di iscrizione di studenti stranieri tra il 1999 e il 2004 sono cresciute del 109% per il Giappone, dell'81% per la Francia, del 45% per la Germania, del 42% per l'Australia, del 29% per il Regno Unito e del 17% per gli USA.

Tuttavia, per quanto riguarda determinati indicatori accademici fondamentali l'Europa è in ritardo rispetto agli USA. In termini di dottorati assegnati annualmente, le cifre per il 2003 erano le seguenti: 1.1670.000 (UE-25) e 1.335.000 (USA). Gli USA e il Giappone sono in vantaggio rispetto all'Europa anche per quanto riguarda l'assunzione di ricercatori. Il numero di ricercatori su 1000 persone facenti parte della forza lavoro nel 2003 era di 5, 5 (UE-25), 9, 1 (USA) e 10, 1 (Giappone).

Mentre alcuni paesi europei hanno iniziato ad attrarre un gran numero di studenti internazionali, lo status dell'Europa come centro di eccellenza dell'istruzione non viene sempre pienamente apprezzato o compreso dalle università dei paesi terzi, né dagli studenti in cerca di istruzione internazionale di livello elevato. Inoltre la vasta maggioranza degli studenti internazionali che studiano in Europa sono concentrati in un numero ristretto di paesi europei.

Uno studio del 2006 denominato *Perceptions of European Higher Education in Third Countries* ("La percezione dell'istruzione superiore europea nei paesi terzi") evidenzia che gli USA sono al primo posto in termini di innovazione, dinamismo e competitività (sia nell'istruzione superiore che nella società in generale). Per contro l'Europa viene percepita come attaccata alle tradizioni e in ritardo in termini di modernità, capacità di innovazione e tolleranza. Gli studenti asiatici, che rappresentano il più importante segmento di mercato, assegnano agli USA un rango più alto rispetto all'Europa in tutte le seguenti categorie accademiche e attinenti al mercato del lavoro: qualità dei laboratori, delle biblioteche e di altre strutture; qualità dell'istruzione; università più prestigiose; reputazione dei diplomi; opportunità di ottenere un posto di lavoro e rimanere dopo il diploma; opportunità di lavoro durante gli studi.

Anche la varietà culturale e linguistica dell'Europa è considerata un ostacolo da superare da molti studenti dei paesi terzi. Vista dall'esterno, l'istruzione superiore europea appare confusa e frammentata, strutturata com'è in numerosi diversi sistemi nazionali con diverse lingue di insegnamento. La carenza di informazioni coerenti sulle opportunità di studio in Europa rafforza questa impressione.

Al contempo, l'Europa viene messa ai primi posti per quanto riguarda la qualità dell'offerta di istruzione, anche se gli USA raggiungono un rango superiore. L'Europa supera comunque gli USA per quanto riguarda la cultura, la sicurezza nonché l'accessibilità e l'abbordabilità dell'istruzione.

L'attuale programma Erasmus Mundus rappresenta una risposta alle sfide

¹ Le statistiche sono riferite ai 27 Stati membri più l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

dell'internazionalizzazione che l'istruzione superiore europea si trova ad affrontare. Rafforzare l'attrattiva e la visibilità dell'istruzione superiore europea a livello mondiale e promuovere la mobilità tra l'Europa e i paesi terzi può contribuire alla necessità più ampia di adeguare i sistemi dell'istruzione alle necessità imposte dalla società della conoscenza e al processo di modernizzazione dell'istruzione superiore, analizzato dalla Commissione nella summenzionata comunicazione del 2006.

L'attuale programma Erasmus Mundus ha fatto sì che gli IIS europei iniziassero a combinare i propri punti di forza individuali con la varietà in materia di istruzione, cercando di attrarre i migliori studenti mobili a livello internazionale verso programmi europei di livello mondiale. Simultaneamente, nel quadro di Erasmus Mundus - Cooperazione esterna, il programma cerca anche di rafforzare gli IIS in determinate regioni del mondo stimolandole a sfruttare le proprie potenzialità di cooperazione internazionale e rafforzando la mobilità tra l'Europa e tali regioni.

Dalla valutazione d'impatto è emerso che una sospensione del programma (ovvero nessuna azione) potrebbe avere serie implicazioni in termini di qualità degli studenti e degli accademici attratti verso l'Europa da paesi terzi, di accessibilità e visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché di promozione del dialogo interculturale e della comprensione reciproca.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'attuale programma Erasmus Mundus (2004-2008) è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 dicembre 2003 (decisione n. 2317/2003/CE). Erasmus Mundus - Cooperazione esterna si basa su vari regolamenti del Consiglio, sull'accordo di Cotonou riveduto e sull'accordo interno per il periodo 2008-2013, che rappresentano gli strumenti di finanziamento nel campo della cooperazione esterna con determinate regioni del mondo.

Si propone che la seconda fase del programma Erasmus Mundus (2004-2008) prosegua le attività del primo programma Erasmus Mundus, che incorpori più direttamente Erasmus Mundus - Cooperazione esterna, che il suo campo d'applicazione venga allargato a tutti i livelli dell'istruzione superiore, che vengano migliorate le opportunità di finanziamento per gli studenti europei e che vengano offerte migliori opportunità di cooperazione con gli IIS localizzati nei paesi terzi.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Visto il ruolo centrale dell'istruzione per le politiche sociali, culturali ed economiche, vi sono numerose connessioni tra la presente proposta di programma e altre politiche comunitarie. Si è quindi tenuto debitamente conto di programmi e obiettivi comunitari correlati, come il programma sull'apprendimento permanente, il programma Marie Curie, l'iniziativa per la creazione di un Istituto europeo della tecnologia, il programma Tempus, il programma Atlantis, l'accordo sull'istruzione superiore con il Canada, nonché altri programmi di cooperazione esterna come Alban, Alfa, Edulink o Asia-Link.

La continuità tra la fase attuale e quella futura del programma Erasmus Mundus è garantita. La copertura innovativa e più ampia garantisce al programma Erasmus Mundus l'architettura di un programma globale che collega le politiche interne dell'UE con quelle esterne. Esso rafforza la coerenza politica, la visibilità e la presenza esterna

dell'UE. Una stretta cooperazione con le delegazioni della Commissione nei paesi terzi è essenziale per il successo e la visibilità di questi programmi e per la visibilità delle politiche estere dell'Ue in generale.

Gli obiettivi del futuro programma Erasmus Mundus appaiono compatibili e spesso altamente complementari con altre iniziative esistenti in settori contigui, dando così vita a forti sinergie tra i vari programmi. Inoltre gli obiettivi del programma proposto sono compatibili con i più ampi obiettivi politici della strategia di Lisbona e del processo di Bologna, nonché con le recenti comunicazioni della Commissione nel settore dell'istruzione superiore.

Visto che da vari sondaggi svolti tra studenti Erasmus Mundus provenienti da paesi terzi è emerso che persistono problemi connessi al rilascio di visti agli studenti provenienti da paesi terzi, la Commissione controllerà strettamente l'attuazione della direttiva n. 114/2004 del Consiglio, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha consultato i partecipanti al programma Erasmus Mundus e i principali soggetti interessati (IIS, organizzazioni attive nel settore dell'istruzione superiore, studenti, accademici, punti di informazione e di contatto nazionali Erasmus Mundus, autorità nazionali) in merito al futuro del programma attraverso i seguenti canali: un seminario di studenti Erasmus Mundus europei e di paesi terzi nel giugno 2006; una riunione informale di riflessione del comitato del programma Erasmus Mundus (autorità nazionali) nel novembre 2006; una conferenza dedicata al tema dell'attrattiva, che nel novembre 2006 ha riunito un ampio spettro di partecipanti al programma provenienti dall'Europa e dai paesi terzi; una conferenza master Erasmus Mundus (IIS europei) nel dicembre 2006; una riunione di punti di informazione e di contatto nazionali Erasmus Mundus nel dicembre 2006.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le reazioni fornite dai principali soggetti sono state oltremodo positive. I principali messaggi possono essere riassunti nel modo seguente: portare avanti programmi di master integrati di elevata qualità e borse di studio a tempo pieno per studenti dei paesi terzi, mantenendo come obiettivo centrale del programma la promozione dell'eccellenza nell'istruzione superiore; mettere a disposizione degli studenti europei finanziamenti per partecipare a tali programmi, assicurandone così la credibilità; estendere il programma al terzo ciclo (dottorato); dare vita a partnership di cooperazione con IIS di paesi terzi.

Queste risposte sono state prese in considerazione nella progettazione del futuro programma Erasmus Mundus.

Tra il 05.02.2007 e il 09.03.2007 si è svolta su Internet una consultazione aperta. La Commissione ha ricevuto 417 risposte. I risultati sono consultabili online su <http://ec.europa.eu/erasmus-mundus> dal giugno 2007.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La relazione di valutazione di impatto, basata su perizie fornite alla Commissione da consulenti esterni tra il gennaio e l'aprile 2007, ha preso in considerazione tre opzioni:

Opzione 1 : Proseguire il programma Erasmus Mundus nonché Erasmus Mundus - Cooperazione esterna nella loro forma attuale. Questa opzione continuerebbe a promuovere l'internazionalizzazione, l'eccellenza e l'identità dell'istruzione superiore europea come ciò avviene attualmente. Il "fulcro" del programma continuerebbe ad attrarre i migliori studenti e accademici internazionali verso programmi di master integrati di elevata qualità in Europa. Erasmus Mundus - Cooperazione esterna rimarrebbe al di fuori del "fulcro" del programma. In questo caso il vantaggio sarebbe rappresentato dalla continuità e dal mantenere la concentrazione su un numero limitato di attività precisamente definite. Tuttavia così facendo si ignorerebbero le lezioni apprese dal programma attuale e il feedback giunto dai principali protagonisti, e si perderebbe l'opportunità di integrare in un programma coerentemente strutturato due attività ad esso fortemente correlate.

Opzione 2 : Modificare ed estendere il programma Erasmus Mundus. Questa opzione allargherebbe la portata dell'attuale programma Erasmus Mundus. I programmi di master integrati di elevata qualità in Europa e le borse di studio per i migliori studenti e accademici internazionali rimarrebbero uno dei filoni del programma, ma verrebbero ampliati per incorporare il livello del dottorato e borse per studenti europee. Un altro filone, Erasmus Mundus - Cooperazione esterna, che allarga la portata dell'attuale programma a tutti gli altri livelli di istruzione superiore (*bachelor*/laurea di primo livello, studi di dottorato e postdottorato) e ad altre forme di cooperazione con IIS di paesi terzi, come l'aumento dei flussi di mobilità tra l'Europa e i paesi terzi, verrebbe integrato nel programma. Questo approccio avrebbe il vantaggio di tenere conto delle lezioni apprese dal programma attuale e del feedback giunto dai principali protagonisti, e renderebbe più coerente e comprensibile l'azione della Comunità riguardo ai paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. Tuttavia il programma rischierebbe di perdere pregnanza a causa dello sviluppo di un programma troppo ampio e disparato.

Opzione 3 : Sospensione del programma Erasmus Mundus. I temi dell'internazionalizzazione, dell'eccellenza e della visibilità dell'istruzione superiore europea non verrebbero più affrontati tramite un programma comunitario specifico, ma tramite iniziative nazionali e altri programmi o azioni comunitarie esistenti. Questa opzione avrebbe pochissimi vantaggi, giacché andrebbe perduto lo slancio impresso dall'attuale programma e con esso uno stimolo chiave per la cooperazione tra gli IIS europee e quelle dei paesi terzi.

La relazione di valutazione d'impatto propone che il futuro programma Erasmus Mundus sia basato sull'opzione 2.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto. La relazione su tale valutazione è consultabile online su <http://ec.europa.eu/erasmus-mundus> dal giugno 2007.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'azione 1 (programmi congiunti, comprese borse di studio) sostiene programmi congiunti di master e di dottorato di elevata qualità offerti da un gruppo di istituti di insegnamento superiore europei ed eventualmente di paesi terzi. Essa garantisce inoltre borse di studio a tempo pieno ai più talentosi studenti europei e dei paesi terzi, per consentire loro di seguire tali programmi congiunti, e borse di breve periodo ad accademici di alto livello europei e di paesi terzi per consentire loro di svolgere ricerche o assumere incarichi di docenza nel quadro dei programmi. Questa azione rafforzerà la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e il personale accademico in Europa e nei paesi terzi con l'obiettivo di dare vita a poli di eccellenza e di formare risorse umane altamente qualificate.

L'azione 2 (partnership con istituti d'istruzione superiore di paesi terzi, comprese borse di studio) sostiene ampie partnership di cooperazione tra istituti d'istruzione superiore europei e di paesi terzi come base per una cooperazione strutturale, al fine di agevolare il trasferimento di know-how verso gli istituti d'istruzione dei paesi terzi nonché ai fini di scambi di breve e lungo periodo tra studenti e accademici a tutti i livelli di istruzione superiore, mirando a sviluppare le risorse umane e le capacità di cooperazione internazionale degli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi in linea con la politica estera dell'UE riguardo ai paesi interessati. Si tratta di un'azione di cooperazione esterna di cui beneficiano tutti i partner coinvolti e mirante a scongiurare la fuga di cervelli. Essa è pienamente allineata con la politica estera UE nei confronti dei paesi partner interessati e punta a promuoverne lo sviluppo sostenibile.

L'azione 3 (migliorare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea nel mondo) sostiene le iniziative, gli studi, i progetti, gli eventi e altre attività transnazionali miranti a conferire maggior profilo e visibilità all'istruzione europea, nonché a renderla più attraente e accessibile.

- **Base giuridica**

Il programma Erasmus Mundus sarà basato sull'articolo 149 del trattato. Esso prenderà la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento ai vari regolamenti del Consiglio che costituiscono gli strumenti finanziari comunitari nel campo della cooperazione esterna con determinate regioni del mondo.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni che seguono.

Vi sono significative differenze di approccio tra i paesi europei riguardo alla stimolazione della mobilità degli studenti dei paesi terzi. Alcuni Stati membri dell'UE hanno varato programmi in materia di mobilità, mentre altri sono meno attivi nel settore. Gli obiettivi dei programmi nazionali variano tra di loro e non sono pienamente coerenti o integrati. Inoltre i regimi nazionali non contribuiscono a rafforzare il profilo di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che vada oltre la semplice somma delle proprie componenti individuali.

Le iniziative individuali di singoli IIS o Stati membri, anche se di per se stesse altamente benefiche e complementari a qualsiasi azione comunitaria, spesso si limiterebbero al livello bilaterale e non sortirebbero l'effetto su scala europea che si ottiene con uno strumento di cooperazione europea. La visibilità dell'istruzione superiore europea nel contesto globale continuerebbe ad essere confinata a un numero esiguo di Stati membri, ed i vantaggi dell'Europa come destinazione di studio unica non verrebbero pubblicizzati.

Un intervento comunitario consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

La natura della sfida che l'Europa sta affrontando in questo settore fa sì che un'azione coordinata a livello europeo abbia più possibilità di essere efficace rispetto alle azioni svolte a livello nazionale, regionale e locale, giacché permette di individuare i punti di eccellenza, di mettere insieme le risorse in un partnership internazionale e di ottenere una più ampia copertura geografica e una mobilità estesa a più di un paese europeo.

La proposta stimola la cooperazione europea ed internazionale tra IIS, incoraggia la mobilità internazionale degli studenti e degli accademici e cerca di creare un profilo e un marchio dell'istruzione superiore europea nel mondo. Per la natura stessa delle attività proposte la Comunità si trova in una posizione più adatta al raggiungimento di tali obiettivi rispetto all'azione nazionale degli Stati membri.

L'indicatore qualitativo chiave per determinare se una maggiore cooperazione a livello europeo potrebbe migliorare l'attuale situazione è il seguente: l'Europa dovrebbe essere percepita come una destinazione di studio più attraente dagli studenti e dai ricercatori mobili a livello internazionale.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità perché può essere attuata nel quadro delle leggi quadro sull'istruzione esistenti negli Stati membri. Essa incoraggia nuovi approcci che – come emerge dalla valutazione intermedia dell'attuale programma – sono considerati applicabili dagli IIS.

Il programma userà il più possibile importi e costi per unità forfettari come base di

calcolo per l'assegnazione di sovvenzioni, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

- **Scelta dello strumento**

Un programma di azione comunitaria è il solo strumento giuridico possibile per stimolare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore. L'articolo 149, su cui si basa il programma, non consente strumenti alternativi.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Il bilancio globale per l'intero periodo di programmazione (2009-2013) per l'azione 1 e l'azione 3 (master e programmi di dottorato congiunti, comprese le borse di studio, e progetti miranti ad accrescere l'attrattiva dell'istruzione superiore europea) ammonta a 493,69 milioni di euro. L'azione 2 (partnership di cooperazione con gli IIS in paesi terzi specifici, compresa la mobilità) è finanziata tramite strumenti di cooperazione esterna in base alle norme e procedure previste da tali strumenti.

La Commissione si propone di destinare per l'intero periodo di programmazione (2009-2013) un importo complessivo indicativo di 460 milioni di euro all'azione 2 di Erasmus Mundus II. I contributi indicativi dei vari strumenti esterni e del Fondo europeo di sviluppo sono i seguenti:

- ENPI: 140 milioni di euro
- DCI: 240 milioni di euro
- ICI: 20 milioni di euro
- IPA: 30 milioni di euro
- 10° FES: 30 milioni di euro

La programmazione dettagliata e gli stanziamenti annui per ciascuna delle voci che concorrono all'importo complessivo indicativo di 460 milioni di euro saranno stabiliti in un secondo tempo in base alle regole e alle procedure di ciascuno strumento e del Fondo europeo di sviluppo, ma al più tardi il 1° luglio 2008 per il periodo 2009-2010 e il 1° luglio 2010 per il periodo 2011-2013.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).
- (2) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio⁶ ha istituito uno strumento di assistenza preadesione, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha istituito uno strumento europeo di vicinato e partenariato, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha istituito uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio⁹ ha istituito uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno

² GU C [...] del [...], p. [...].

³ GU C [...] del [...], p. [...].

⁴ GU C [...] del [...], p. [...].

⁵ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

⁶ GU L 210 del 31.07.2006, pag. 82.

⁷ GU L 310 del 09.11.2006, pag. 1.

⁸ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

⁹ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41.

2000, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (decisione 2005/599/CE)¹⁰, e l'accordo interno sul finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, 2006/608/CE)¹¹ disciplinano il Fondo europeo di sviluppo.

- (3) La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo volto alla costruzione di uno "spazio europeo dell'istruzione superiore" entro il 2010, un processo attivamente sostenuto a livello comunitario. Nella loro riunione di Londra del 17-18 maggio 2007, i ministri dell'Istruzione superiore dei quarantacinque paesi partecipanti al processo di Bologna hanno adottato la strategia "Lo spazio europeo dell'istruzione superiore nel contesto mondiale", e, in questo contesto, hanno individuato tra le priorità per il 2009 il miglioramento dell'informazione sullo spazio europeo dell'istruzione superiore e il miglioramento degli accordi di riconoscimento delle qualifiche di istruzione superiore con altre parti del mondo.
- (4) Nella riunione speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissa un obiettivo strategico: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, e ha chiesto al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali. In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione. Successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa i medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
- (5) Le comunicazioni della Commissione "Mobilitare gli intelletti europei"¹² e "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università"¹³ nonché la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia¹⁴ sottolineano la necessità, per gli istituti europei dell'istruzione superiore, di superare la propria frammentazione e di unire gli sforzi per inseguire una maggiore qualità dell'insegnamento e della ricerca nonché per adeguarsi alle mutate necessità del mercato del lavoro. Il Consiglio europeo del giugno 2006 ha sostenuto la necessità di modernizzare l'istruzione superiore europea.
- (6) Il rapporto di valutazione intermedia dell'attuale programma Erasmus Mundus e la consultazione aperta sul programma futuro hanno sottolineato la pertinenza degli obiettivi e delle azioni del programma attuale, esprimendo un desiderio di continuità, con determinati adeguamenti, quali l'estensione del programma al livello postuniversitario (dottorato), una maggiore integrazione nel programma degli istituti

¹⁰ GU L 209 dell'11.08.2005, pag. 26.

¹¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22

¹² COM(2005) 152 def.

¹³ COM(2006) 208 def.

¹⁴ COM (2006) 604 def/2.

d'istruzione superiore con sede in paesi terzi e l'aumento dei fondi destinati ai partecipanti europei al programma.

- (7) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al contempo i gruppi più svantaggiati, sono gli obiettivi centrali di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea, partnership di collaborazione con paesi terzi, borse di studio per gli studenti più talentosi e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.
- (8) Occorre intensificare gli sforzi volti a combattere l'emarginazione in tutte le sue forme, compresi il razzismo e la xenofobia, nonché gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, tenendo presenti la dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché gli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, soprattutto perché la mobilità favorisce gli scambi con nuovi ambienti culturali e sociali e ne facilita la comprensione, e assicurare in tal modo che nessun gruppo di cittadini o cittadini di paesi terzi siano esclusi o svantaggiati, come contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue è particolarmente pertinente in relazione ai paesi terzi.
- (10) La Comunicazione della Commissione del giugno 2006 "L'Europa nel mondo — Proposte pratiche per una maggiore coerenza, efficacia e visibilità"¹⁵ affronta le sfide esterne che deve affrontare l'Europa, come ad esempio l'uso più coerente ed efficace degli strumenti politici interni ed esterni a sua disposizione. Inoltre, nel contesto della Comunicazione della Commissione "I Balcani occidentali sulla strada verso l'UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità"¹⁶ la Commissione ha raccomandato l'espansione delle opportunità di mobilità per gli accademici e gli studenti a tutti i livelli di istruzione superiore nella regione in questione.
- (11) Durante il periodo 2004-2008 alle borse di studio Erasmus Mundus si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione, al fine di aumentare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi, come la Cina, l'India, i paesi dei Balcani occidentali o i paesi ACP, che vengono a studiare in Europa. Alla luce dell'esperienza positiva registrata da tale approccio, si potrebbe in futuro pensare a opportunità analoghe sulla base delle priorità politiche nonché delle norme e procedure degli strumenti di cooperazione in questione.

¹⁵ COM(2006) 278 def.

¹⁶ COM(2006) 27 def.

- (12) In tutte le sue attività la Commissione deve mirare ad eliminare le disparità e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, come prevede l'articolo 3 par. 2 del trattato.
- (13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità, anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.
- (14) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006¹⁷ del Consiglio, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, modificato dal regolamento n. 478/2007 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio¹⁸, regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.
- (15) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, per la necessità di partnership multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, e poiché detti obiettivi possono dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) Le misure necessarie per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁹. Le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente decisione devono essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione, al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato, al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, al regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (decisione 2005/599/CE), e all'accordo interno tra i

¹⁷ GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1

¹⁸ GU L 111 del 28.04.2007, pag. 13

¹⁹ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato (decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, 2006/608/CE).

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma "Erasmus Mundus" per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore nell'Unione europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e per lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore (in prosieguo denominato "il programma").
2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 7.
3. Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.
4. Lo sviluppo delle risorse umane in specifici paesi terzi, segnatamente l'attuazione dell'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è attuato in conformità con i regolamenti (CE) n. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006 e con le decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. "istituto d'istruzione superiore", un istituto che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci qualifiche o titoli di studio di tale livello, a prescindere dalla denominazione dell'istituto stesso;
2. "studente di corso di laurea di primo livello" (*bachelor*), uno studente che studia presso un istituto d'istruzione superiore al fine di ottenere un primo titolo d'istruzione superiore.

3. "studente di corso master" (studente del secondo livello),uno studente che studia presso un istituto d'istruzione superiore e ha già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore.
4. "dottorando" (candidato del terzo livello),un ricercatore nella fase iniziale della carriera,ovvero nel primo quadriennio (equivalente tempo pieno),a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato;
5. "ricercatore confermato",un ricercatore già titolare di un diploma di dottore,o che vanta almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno),incluso il periodo di formazione alla ricerca,a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato.
6. "accademico",una persona con un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine,che tiene lezioni o svolge ricerche;
7. "personale dell'istruzione superiore": le persone che,per le loro funzioni,partecipano direttamente al processo di istruzione correlato all'istruzione superiore;
8. "paese terzo", un paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea e che non partecipa al programma conformemente all'articolo 9. "Proveniente da un paese terzo",riferito a un singolo,una persona che non sia cittadina o residente di nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 9,che non abbia svolto la propria attività principale (studi,lavoro,ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 9. "Di un paese terzo",riferito a un istituto,un istituto che non ha sede in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 9. I paesi partecipanti al programma di apprendimento permanente²⁰ non sono considerati paesi terzi ai fini dell'esecuzione dell'azione del programma di cui all'articolo 4,paragrafo 1,lettera b);
9. "paese europeo", un paese che è uno Stato membro dell'Unione europea che partecipa al programma conformemente all'articolo 9. "Europeo",riferito a un singolo,una persona che sia cittadina o residente di uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 9,che abbia svolto la propria attività principale (studi,lavoro,ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 9. "Europeo",riferito a un istituto,un istituto che ha sede in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 9.
10. "studi per la laurea di primo livello" (*bachelor*),programmi d'istruzione superioreche hanno durata almeno triennale e conducono a una laurea di primo livello;
11. "studi master" (secondo livello),programmi d'istruzione superiore che seguono un primo ciclo,aventi una durata almeno triennale,e conducono a un secondo o ulteriore ciclo.

²⁰ GU L 327 del 24.11.2006,pag. 45.

12. "studi di dottorato" (terzo livello), programmi di studio d'istruzione superiore correlati alla ricerca che seguono un titolo di istruzione superiore avente una durata almeno quadriennale o quinquennale, e conducono a un titolo di dottorato.
13. "studi postdottorato", studi o ricerche d'istruzione superiore che seguono un titolo di istruzione superiore avente una durata di almeno otto anni.
14. "mobilità": lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;
15. "diploma doppio o multiplo", almeno due o più diplomi nazionali rilasciati ufficialmente da due o più istituti di istruzione superiore e riconosciuti ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che li hanno rilasciati;
16. "diploma comune", un unico diploma rilasciato da almeno due degli istituti che propongono un programma integrato di studio e riconosciuto ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che lo hanno rilasciato;
17. "impresa": qualsiasi azienda che esercita un'attività economica, del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma Erasmus Mundus è migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea e promuovere il dialogo e la comprensione tra popoli e culture tramite la cooperazione con i paesi terzi, nonché promuovere gli obiettivi di politica estera dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e il personale accademico in Europa e nei paesi terzi con l'obiettivo di dare vita a centri di eccellenza e di formare delle risorse umane altamente istruite;
 - b) contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando un pool di donne e uomini altamente qualificati, dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più talentosi studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione europea - nonché verso i paesi terzi per i più talentosi studenti e accademici europei;
 - c) contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione europea e i paesi terzi;

- d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi.
3. La Commissione garantisce che nessun gruppo di cittadini dell'UE o di paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

Articolo 4

Azioni del programma

1. Gli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 3, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:
- (a) Programmi di master comuni Erasmus Mundus e programmi di dottorato comuni di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio.
 - (b) partnership tra istituti d'istruzione superiore europea e di paesi terzi come base per la cooperazione strutturale, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore;
 - (c) misure che rafforzano l'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa.
2. Tali azioni sono attuate ricorrendo alle procedure descritte nell'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), alle procedure previste dagli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4 e tramite i seguenti tipi di approccio, se del caso combinandoli:
- (a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;
 - (b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità e i paesi terzi;
 - (c) promozione delle conoscenze linguistiche offrendo di preferenza agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;
 - (d) sostegno a progetti pilota basati su partnership su dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore;
 - (e) sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.
3. Il programma prevede misure di sostegno tecnico, compresi studi, riunioni di esperti nonché informazioni e pubblicazioni direttamente mirate al raggiungimento degli obiettivi del programma.
4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

Articolo 5

Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda in particolare:

- a) gli istituti d'istruzione superiore;
- b) gli studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore;
- c) accademici o professionisti che svolgono attività didattica e di ricerca;
- d) personale direttamente impegnato nell'istruzione superiore;
- e) altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore;
- f) imprese, camere di commercio e industria;
- g) centri di ricerca.

Articolo 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

1. La Commissione:

- (a) assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4;
- (b) tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri;
- (c) cerca di istituire sinergie e, se del caso, sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca.

2. Gli Stati membri:

- (a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano altresì di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative;
- (b) designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione;
- (c) favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri.

3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:
 - (a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;
 - (b) la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma.

Articolo 7

Misure di attuazione

1. Tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non sono disciplinate dalla presente decisione, e seguono le procedure degli strumenti giuridici di cui all'articolo 1 paragrafo 4.
2. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione delle rimanenti azioni della presente decisione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:
 - (a) piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;
 - (b) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;
 - (c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
 - (d) i criteri e le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;
 - (e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.
3. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, ad eccezione delle decisioni di selezione, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) di paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
- b) di paesi candidati dotati di una strategia di preadesione, conformemente ai principi nonché ai termini e alle condizioni generali previste dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
- c) di paesi dei Balcani occidentali, conformemente ai principi nonché ai termini e alle condizioni generali previste dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
- d) della Confederazione svizzera, a condizione che con tale paese sia stato concluso un accordo bilaterale che ne prevede la partecipazione.

Articolo 10

Aspetti orizzontali

Il programma è attuato tenendo conto del fatto che esso deve contribuire ad approfondire le politiche orizzontali della Commissione, segnatamente:

- a) potenziando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea;
- b) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia;
- c) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore;
- d) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.

Articolo 11

Coerenza e complementarità con le altre politiche

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento

permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore e con il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 12

Finanziamenti

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) e paragrafo 3 e previste dall'allegato della presente decisione – l'azione 1, l'azione 3 e le misure di sostegno tecnico correlate – per il periodo specificato all'articolo 1 paragrafo 2 è fissata in 493, 69 milioni di euro.
2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 4, paragrafo 3 e previsto dall'allegato della presente decisione – l'azione 2 e le misure di sostegno tecnico correlate – per il periodo specificato all'articolo 1 paragrafo 2 è fissata in conformità con le norme e procedure previste negli strumenti di cooperazione esterna di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.
2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
 - a) entro il 31 marzo 2012 una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;
 - b) entro il 30 giugno 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;

- c) entro il 31 dicembre 2015 una relazione di valutazione ex post.

Articolo 14

Disposizione transitoria

1. Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base della decisione 2317/2003/CE sono amministrare conformemente alle disposizioni di tale decisione, eccettuato il fatto che il comitato creato da tale decisione è sostituito dal comitato creato dall'articolo 8 della presente decisione.
2. Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base delle procedure previste dagli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 4 sono amministrare conformemente alle disposizioni di tali strumenti.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

AZIONI COMUNITARIE, PROCEDURE DI SELEZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

AZIONE 1: PROGRAMMI COMUNI ERASMUS MUNDUS, INCLUSE BORSE DI STUDIO

AZIONE 2: PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

AZIONE 3: RAFFORZARE L'ATTRATTIVA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

PROCEDURE DI SELEZIONE

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

AZIONE 1: PROGRAMMI COMUNI ERASMUS MUNDUS, INCLUSE BORSE DI STUDIO

A. PROGRAMMI DI MASTER ERASMUS MUNDUS

1. La Comunità selezionerà programmi di master di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "programmi di master Erasmus Mundus".
2. Ai fini del presente programma, i master Erasmus Mundus:
 - a) associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei diversi;
 - b) possono associare istituti d'istruzione superiore di paesi terzi;
 - c) realizzano un programma di studi che prevede un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui alla lettera a). Inoltre, se i programmi di master coinvolgono uno o più istituti di paesi terzi di cui al punto b), la mobilità degli studenti europei deve anche prevedere un periodo di studio in uno di tali istituti;
 - d) se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di studi;
 - e) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento e di cumulo di crediti accademici o compatibili con tale sistema;
 - f) conducono al rilascio di titoli di studio comuni doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei da parte degli istituti partecipanti; viene data priorità ai diplomi comuni;
 - g) istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

- h) riservano un minimo di posti per gli studenti europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;
 - i) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;
 - j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio degli studenti nel quadro del programma di master;
 - k) rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
 - l) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
 - m) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai programmi di master, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.
3. I programmi di master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, soggetto ad una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.
4. I programmi di master Erasmus Mundus selezionati nel programma Erasmus Mundus precedente continueranno nel quadro della presente azione fino al termine del periodo per il quale sono stati selezionati e soggetto ad una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

B. PROGRAMMA DI DOTTORATO ERASMUS MUNDUS

1. La Comunità selezionerà programmi di dottorato di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "programmi di dottorato Erasmus Mundus".
2. Ai fini del presente programma, i programmi di dottorato Erasmus Mundus:
- a) associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei e altri partner adeguati in modo da garantire l'innovazione e la capacità di inserimento professionale;
 - b) possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati di paesi terzi;
 - c) realizzano un programma di dottorato che prevede un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui alla lettera a). Inoltre, se i programmi di dottorato coinvolgono uno o più istituti di paesi terzi di cui al punto b), la mobilità dei dottorandi europei deve anche prevedere un periodo di studio e di ricerca in uno di tali istituti;

- d) se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato;
 - e) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi e di ricerca negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;
 - f) conducono al rilascio di titoli di studio comuni doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei da parte degli istituti partecipanti; viene data priorità ai diplomi comuni;
 - g) istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di dottorato;
 - h) riservano un minimo di posti per dottorandi di paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;
 - i) stabiliscono condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;
 - j) fissano diritti di iscrizione comuni indipendentemente dal luogo effettivo di studio e di ricerca dei dottorandi nel quadro del programma di dottorato;
 - k) accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei dottorandi;
 - l) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza dei dottorandi provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, ecc.);
 - m) garantiscono l'utilizzazione di contratti di occupazione per i dottorandi che beneficiano di una borsa di studio sempre che ciò sia consentito dalla legislazione nazionale;
 - n) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai programmi di dottorato e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica ai dottorandi, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.
3. I programmi di dottorato Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale sulla base di relazioni sullo stato d'avanzamento, periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dell'assunzione dei dottorandi.

C. BORSE DI STUDIO

1. La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi sia europei che di paesi terzi come pure borse di studio di breve durata per studioso europei e di paesi terzi.

- a) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei partecipanti ad un programma master o di dottorato Erasmus Mundus.
 - b) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei partecipanti ad un programma master o di dottorato Erasmus Mundus e, ove siano interessati anche uno o più istituti di paesi terzi, in uno di tali istituti.
 - c) La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli studiosi dei paesi terzi che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti a tali programmi di master.
 - d) La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli studiosi europei che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, visitano istituti di paesi terzi al fine di svolgere missioni di insegnamento, di ricerca e di lavoro accademico presso gli istituti dei paesi terzi che partecipano a tali programmi di master.
2. Le borse di studio saranno aperte agli studenti di master e ai dottorandi, nonché agli studiosi europei e di paesi terzi di cui all'articolo 2.
 3. Le persone che hanno ricevuto una borsa di studio per i programmi di master Erasmus Mundus possono anche ricevere una borsa per i programmi di dottorato Erasmus Mundus.
 4. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus per lo stesso programma di master Erasmus Mundus o lo stesso programma di dottorato Erasmus Mundus titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico "Persone" (azioni Marie Curie) del 7° programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione²¹ non possono ricevere una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.

AZIONE 2: PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI PAESI TERZI, COMPRESSE BORSE DI STUDIO

²¹ GU L 54 del 22.2.2007, pag. 26.

1. La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del presente programma, i partenariati Erasmus Mundus:
 - a) associano almeno cinque istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi europei e vari istituti di istruzione superiore di taluni paesi terzi non partecipanti al programma di apprendimento permanente e che verranno definiti negli inviti annuali a presentare proposte;
 - b) realizzano un partenariato come base per il trasferimento di know-how;
 - c) scambiano studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal diploma di laurea al post-dottorato), universitari e membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage. La mobilità deve condurre i cittadini europei verso paesi terzi e cittadini dei paesi terzi verso paesi europei. Il programma consentirà altresì di ospitare cittadini di paesi terzi non connessi agli istituti di paesi terzi associati ai partenariati e comporterà anche disposizioni particolari applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda della situazione politica e socioeconomica della regione o del paese interessato;
 - d) sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema;
 - e) utilizzano gli strumenti di mobilità elaborati nell'ambito del programma Erasmus, ad esempio il riconoscimento dei periodi di studio anteriori, il contratto di studi e il fascicolo accademico;
 - f) stabiliscono condizioni di attribuzione delle sovvenzioni alla mobilità, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;
 - g) accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti, universitari e membri dell'istruzione superiore);
 - h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, studiosi ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);
 - i) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso delle lingue parlate nei paesi in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai partenariati Erasmus Mundus, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica ai borsisti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.
 - j) intraprendono altre attività di partenariato, ad esempio diplomi doppi, elaborazione di programma di studi comuni, trasferimento delle prassi ottimali, ecc.

3. La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti dei paesi terzi interessati per il tramite delle sue delegazioni, definisce le priorità nazionali e regionali a seconda delle esigenze del/i paese/i terzo/i interessato/i dai partenariati.
4. I partenariati Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di tre anni, soggetto ad una procedura di rinnovo annuale in base a una relazione sui progressi ottenuti.
5. Le borse di studio saranno aperte agli studenti e universitari europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.
6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo della presente azione, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili.
7. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o studioso riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono ricevere una sovvenzione Erasmus per lo stesso periodo di mobilità a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico "Persone" (azioni Marie Curie) del 7° programma quadro per attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.
8. I partenariati selezionati nell'ambito della finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus (denominazione precedente dell'azione) continueranno nel quadro della suddetta azione fino alla fine del periodo per il quale sono stati selezionati e soggetto ad una procedura alleggerita di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

AZIONE 3: AUMENTARE L'ATTRATTIVA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA

1. Con quest'azione la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior attrattiva, profilo, immagine e visibilità all'istruzione superiore europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. Le attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma e si riferiscono alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore quali promozione, accessibilità, garanzia della qualità, riconoscimento dei crediti, riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e reciproco riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, elaborazione dei corsi di studi, mobilità, qualità dei servizi, ecc. Le attività possono includere la promozione del programma e dei suoi risultati.
2. Gli istituti ammissibili possono comprendere organizzazioni pubbliche o private attive nel settore dell'istruzione superiore a livello nazionale o internazionale. Le attività sono intraprese nel quadro di progetti che associano le organizzazioni di almeno tre paesi europei e possono fare intervenire organizzazioni di paesi terzi.
3. Le attività possono assumere varie forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale da

pubblicare, elaborazione di strumenti TIC, ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo.

4. Le attività tentano di stabilire collegamenti tra l'istruzione superiore e la ricerca e tra l'istruzione superiore e il settore privato e valorizzano, ove possibile, le potenziali sinergie.
5. La Comunità può, se del caso, fornire il suo sostegno alle strutture concepite conformemente all'articolo 6, par. 2, lettera b), nelle loro azioni destinate a promuovere il programma e a diffondere i relativi risultati a livello nazionale e mondiale.
6. La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master e un dottorato Erasmus Mundus.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Il quadro finanziario generale del programma può inoltre coprire le spese connesse ad esperti, agenzie esecutive, organismi competenti negli Stati membri e, se del caso, altre forme di assistenza tecnica e amministrativa di cui la Commissione può aver bisogno per l'attuazione del programma. Tra queste in particolare possiamo citare studi, riunioni, attività d'informazione, attività di controllo e di audit, attività di valutazione, spese per reti informatiche destinate allo scambio di informazioni e qualsiasi altra spesa direttamente necessaria per l'attuazione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

PROCEDURE DI SELEZIONE

Le procedure di selezione dovrebbero rispettare le seguenti disposizioni:

- a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master Erasmus Mundus e i partenariati soddisfino i massimi standard di qualità accademica. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo che gestisce i programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli universitari sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus, previa consultazione della Commissione;
- b) le proposte a titolo dell'azione 2 saranno selezionate dalla Commissione conformemente alle norme definite nei regolamenti (CE) nn. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 e 1934/2006, nonché nelle decisioni (CE) nn. 599/2005 e 608/2006;
- c) la selezione delle proposte a titolo dell'azione 3 sarà effettuata dalla Commissione;
- d) le procedure di selezione per i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus comporteranno una consultazione con le strutture designate a norma dell'articolo 6, par. 2, lettera b).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Per tutte le azioni di cui all'articolo 4, possono essere utilizzate sovvenzioni forfettarie e/o tabelle di costi unitari quali previste all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate a concorrenza di EUR 25 000 per partner nel quadro di una convenzione di sovvenzione. Esse possono essere combinate fino a concorrenza di un importo massimo di 100.000 euro e/o utilizzate applicando tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma.

2. Accordi di partenariato

Ove le azioni a titolo del programma siano finanziate con sovvenzioni di partenariato quadro conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i partenariati in questione possono essere selezionati e finanziati per un periodo di cinque anni, grazie ad una procedura semplificata di rinnovo.

3. Istituti o organizzazioni pubbliche di istruzione superiore

Qualsiasi istituto o organizzazione di istruzione superiore definito dagli Stati membri di cui oltre il 50% dei redditi annuali nel corso degli ultimi due anni provengano da fonti di finanziamento pubbliche, o siano controllati da organi pubblici o dai loro rappresentanti, è considerato dalla Commissione come avente a disposizione le capacità finanziarie, professionali e amministrative necessarie, nonché la richiesta stabilità finanziaria, per realizzare correttamente i progetti a titolo del programma; esso non è tenuto a presentare altri documenti comprovanti tali capacità e stabilità. Tali istituti e organizzazioni possono essere dispensati dagli obblighi in materia di audit in applicazione dell'articolo 173, paragrafo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, può decidere che talune categorie di beneficiari posseggono le competenze e le qualifiche richieste per completare l'azione e il programma di lavoro proposti.

5. Misure antifrode

Le decisioni della Commissione in applicazione dell'articolo 7, i contratti e le convenzioni risultanti, nonché le convenzioni stipulate con i paesi terzi partecipanti, prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco.

Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, direttamente da suoi funzionari oppure da un altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di cinque anni dalla data della fine del progetto. Se del caso, in base ai risultati dell'audit, la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per eseguire gli audit.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Inoltre la Commissione può effettuare controlli e ispezioni in loco nel quadro del programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²².

Per le azioni comunitarie finanziate a titolo della presente decisione, per irregolarità, ai sensi dell'articolo 1, par. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²³ si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inosservanza di un obbligo contrattuale a motivo di un atto o di una omissione di un operatore economico, avente per effetto di alterare, a causa di una spesa ingiustificata, il bilancio generale delle Comunità europee o stanziamenti da esse gestiti.

²² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 23.

²³ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

L'azione di cui all'articolo 4,paragrafo 1,lettera b) nonché le misure tecniche di sostegno di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente proposta sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1085/2006,1638/2006,1905/2006 e 1934/2006 nonché dalle decisioni (CE) n. 599/2005 e 608/2006. Esse non sono dunque incluse negli elenchi,tabelle e cifre fornite nella presente scheda finanziaria. Tuttavia,considerando che l'azione di cui all'articolo 4,paragrafo 1,lettera b) è parte integrante del presente programma,i capitoli 5, 6 e 7 della presente scheda finanziaria fanno riferimento ad essa.

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Programma d'azione per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus Mundus)

2. QUADRO ABM/ABB

Settore: Istruzione e cultura

Attività associate: Apprendimento permanente,compreso il multilinguismo

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

15 02 02 05 (Erasmus Mundus),15 01 04 14 (Erasmus Mundus spese amministrative),15 01 04 30 (parzialmente agenzia esecutiva)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2009-2013

3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
15 02 02 05	SNO	SD24	NO	SÌ	SÌ	No 1.a
15 01 04 14	SNO	SND25	NO	SÌ	SÌ	No 1.a
15 01 04 30	SNO	SND	NO	SÌ	SÌ	No 1.a

²⁴ Stanziamenti dissociati.

²⁵ Stanziamenti non dissociati

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010	2011	2012	2013	2014 e segg.	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	--------------	--------

Spese operative²⁶

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	90,25	92,52	94,1	95,86	98,54		471,27
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	63,175	91,839	93,626	95,332	97,736	29,562	471,27

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²⁷

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	4,418	4,458	4,478	4,508	4,558		22,42
---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	94,668	96,978	98,578	100,368	103,098		493,69
Stanziamenti di pagamento		b+c	67,593	96,297	98,104	99,84	102,294	29,562	493,69

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento²⁸

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,936	0,936	0,981	0,981	0,981	0	4,815
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0	0,935

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	95,791	98,101	99,746	101,536	104,266	0	499,44
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	68,716	97,42	99,272	101,008	103,462	29,562	499,44

²⁶ Spesa che non rientra nel Capitolo 15 01 del Titolo 15 interessato.

²⁷ Spesa che rientra nell'articolo 15 01 04 del Titolo 15.

²⁸ Spese che rientrano nel capitolo 15 01, ma non negli articoli 15 01 04 o 15 01 05.

4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

(La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie)

La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale²⁹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

Incidenza finanziaria

4.2. **Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP),compresi funzionari,personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	2009	2010	2011	2012	2013
Totale risorse umane	33	34	36	37	38

5. **CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

5.1. **Necessita di azione a breve e lungo termine**

Istruzione superiore nel contesto della globalizzazione

L'istruzione superiore è soggetta a un fenomeno di crescente internazionalizzazione in risposta al processo di globalizzazione. Nello sviluppo dei propri sistemi di istruzione superiore, la Comunità e i suoi Stati membri devono dunque mirare a preparare i loro cittadini e la loro forza lavoro a un ambiente globalizzato, integrando la dimensione internazionale in modo appropriato ed efficiente.

Negli ultimi tempi la *domanda di eccellenza* nell'istruzione superiore è divenuta un potente *leitmotiv* delle iniziative comunitarie nel settore. Programmi comuni volti a riunire i migliori dipartimenti universitari in Europa e al di fuori di essa rafforzeranno i picchi di valore mondiale delle università europee e ridurranno il divario di attrattiva con le altre regioni mondiali.

Al contempo la Comunità ha la missione di contribuire allo sviluppo di un'istruzione superiore di elevata qualità nei paesi terzi per il beneficio reciproco dell'istruzione

²⁹ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

superiore, degli studenti e degli accademici in Europa e al di fuori di essa. Gli istituti d'istruzione superiore in determinati paesi terzi devono accrescere le loro capacità di cooperazione internazionale.

Ma la cooperazione strutturale non basta. Le università europee devono attrarre i migliori talenti, sia tra gli studenti che tra gli accademici. Un aumento del numero di studenti internazionali di grande talento rafforza la capacità dell'istruzione superiore, delle imprese e della pubblica amministrazione di impegnarsi nella ricerca e nello sviluppo.

Tuttavia anche stimolare la *mobilità studentesca di massa* per raggiungere elevati tassi di mobilità tra i vari paesi può servire per creare incentivi agli istituti d'istruzione superiore perché cooperino e intraprendano un lavoro comune nello sviluppo di programmi di studio e in altri settori, con la possibilità di ricavarne elevati vantaggi.

Non sempre nei paesi terzi si è consapevoli della posizione di eccellenza ricoperta dall'Europa nel campo dell'apprendimento. L'attrattiva non si basa solo sull'eccellenza in termini assoluti, ma anche sulla percezione. È necessario dare vita a un'identità dell'istruzione superiore europea che funga da marchio di eccellenza. In termini più generali, l'istruzione superiore può servire anche a promuovere la visibilità delle politiche UE nei paesi terzi, compresa quella delle politiche estere.

Promuovere i legami e la comprensione interculturale

Da una prospettiva politica e culturale, lo scambio accademico può promuovere la comprensione reciproca tra popoli e contrastare il rischio di allargamento del gap interculturale che divide la cultura europea da altre culture. Ospitando studenti e ricercatori stranieri gli istituti d'istruzione superiore possono contribuire a mettere in contatto reciproco persone provenienti da diverse culture, e, tramite la loro attività didattica, dare agli studenti la possibilità di meglio comprendere la cultura del paese ospitante.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Vi è un chiaro valore aggiunto europeo se si intraprendono a livello UE azioni di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore con paesi terzi. Vi sono significative differenze di approccio tra i paesi europei riguardo alla stimolazione della mobilità degli studenti dei paesi terzi. Alcuni Stati membri dell'UE hanno varato programmi in materia di mobilità, mentre altri sono meno attivi nel settore. Gli obiettivi dei programmi nazionali variano tra di loro e non sono pienamente coerenti o integrati. Inoltre i regimi nazionali non contribuiscono a rafforzare il profilo di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che vada oltre la semplice somma delle proprie componenti individuali. A tale riguardo, il programma Erasmus Mundus, a differenza dei programmi nazionali, stimola gli studenti verso lo studio in più di un paese europeo. Un approccio integrato europeo può dunque apportare notevoli benefici.

Visto il ruolo centrale dell'istruzione per le politiche sociali, culturali ed economiche, vi sono numerose connessioni tra la presente proposta di programma e altre politiche comunitarie. Di conseguenza si è tenuto debitamente conto dei programmi e obiettivi europei correlati.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Il traguardo globale e gli obiettivi generali del nuovo programma Erasmus Mundus sono descritti all'articolo 3 della presente decisione.

Gli obiettivi operativi della proposta, come sono descritti nell'allegato della decisione, sono i seguenti:

- Contribuire allo sviluppo di programmi congiunti di master e di dottorato di elevata qualità offerti da un gruppo di istituti di insegnamento superiore europei ed eventualmente di paesi terzi.
- Assegnare borse di studio a tempo pieno ai più talentosi studenti europei e dei paesi terzi per consentirgli di seguire tali programmi congiunti e assegnare borse di breve periodo ad accademici di alto livello europei e di paesi terzi per consentire loro di svolgere ricerche o assumere incarichi di docenza nel quadro di tali programmi comuni.
- Contribuire allo sviluppo di ampie partnership di cooperazione tra istituti d'istruzione superiore europei e di paesi terzi come base per di scambi di breve e lungo periodo tra studenti e accademici a tutti i livelli di istruzione superiore mirando a sviluppare le capacità di cooperazione internazionale degli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi.
- Sostenere le iniziative, gli studi, i progetti, gli eventi e altre attività transnazionali miranti a rendere più attraente l'istruzione europea nel mondo.

Gli indicatori correlati a ciascun obiettivo operativo sono elencati di seguito alla tabella 8.1.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

X (Gestione centralizzata)

X diretta da parte della Commissione

X indiretta, con delega a:

X Agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

(Gestione concorrente o decentrata)

con Stati membri

con paesi terzi

(Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare))

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Verrà attuato un sistema di controllo per garantire la massima qualità dei risultati e l'uso più efficiente possibile delle risorse. Il controllo verrà svolto lungo tutto l'arco di vita del programma. Esso verrà basato sul feedback relativo al programma a livello istituzionale, a livello di facoltà e personale e anche a livello degli studenti, compresa la revisione dei dati e la raccolta dei dati attraverso indagini e inchieste mirate.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

È stata svolta un'ampia valutazione d'impatto integrante i requisiti in materia di valutazione ex ante (compreso un programma di inchieste presso i principali soggetti nel settore della cooperazione con paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore). In seguito a una valutazione comparata delle opzioni politiche disponibili è stata individuata l'opzione politica preferita valutandone l'impatto, i rischi e presupposti nonché il rapporto costo-efficacia. La presente proposta è pienamente compatibile con le conclusioni della valutazione.

Nel quadro dell'ampia valutazione d'impatto si è proceduto a una consultazione aperta online dei principali soggetti interessati. Sono state ricevute nel complesso 417 risposte alla consultazione. Questi sono i principali messaggi contenuti nelle risposte:

- l'analisi delle necessità e gli obiettivi dell'attuale programma sono ancora validi e coerenti;
- le attuali azioni del programma dovrebbero essere proseguite con alcune modifiche: incorporare borse di studio per studenti europei ed estendere il programma al livello del dottorato ;
- i finanziamenti sono adeguatamente distribuiti tra le azioni ed i beneficiari; tuttavia i finanziamenti destinati ai programmi comuni dovrebbero essere aumentati;
- la struttura di gestione dell'attuale programma è stata ritenuta ben funzionante.

L'attuale proposta ha tenuto conto dei messaggi chiave emersi dalla consultazione aperta.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Dalla valutazione intermedia esterna dell'attuale programma Erasmus Mundus sono emerse una serie di raccomandazioni per il programma futuro, di cui si è tenuto conto nell'elaborare la presente proposta. Le raccomandazioni principali sono le seguenti:

- estendere il programma al livello del dottorato;
- includere nel programma borse di studio a tempo pieno per studenti europei;
- integrare nei programmi comuni europei gli istituti dei paesi terzi;

- rafforzare il ruolo delle strutture nazionali nel controllo del programma, prevedendo anche finanziamenti per l'informazione e le pubblicazioni da assegnare a tali strutture;
- incentivare le misure di assicurazione qualitativa dei progetti selezionati;
- mantenere inalterati i costi unitari delle borse di studio e aumentare i tassi forfettari per i programmi comuni.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

A tre anni dal lancio del programma verrà svolta una valutazione intermedia esterna dei risultati conseguiti e degli aspetti qualitativi della fase esecutiva del programma. Due anni dopo la conclusione del programma verrà svolta una valutazione ex post sui risultati e impatti del programma.

7. MISURE ANTIFRODE

Cfr. articolo 5 delle disposizioni finanziarie all'allegato della decisione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Si riporta sotto una ripartizione dettagliata dei costi finanziari per l'azione 1 e l'azione 3. Una ripartizione indicativa del finanziamento dell'azione 2 è presentata nel testo della relazione, parte 4 (Incidenza sul bilancio). La programmazione dettagliata e gli stanziamenti annui per ciascuna delle voci che concorrono all'importo complessivo indicativo di 460 milioni di euro³⁰ per l'azione 2 saranno stabiliti in un secondo tempo in base alle regole e alle procedure di ciascuno strumento e del Fondo europeo di sviluppo, ma al più tardi il 1° luglio 2008 per il periodo 2009-2010 e il 1° luglio 2010 per il periodo 2011-2013.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		TOTALE
			di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO OPERATIVO 1													
Azione 1A: Programmi dimaster congiunti													
	Output Programmi dimaster congiunti	0,03	110	3,3	118	3,54	128	3,84	138	4,14	150	4,5	19,32

**Azione 1B:
Programmi didottorato congiunti**

³⁰

I contributi indicativi dei vari strumenti esterni e del Fondo europeo di sviluppo sono i seguenti: ENPI: 140 milioni di euro, DCI: 240 milioni di euro, ICI: 20 milioni di euro, IPA: 30 milioni di euro, 10° FES: 30 milioni di euro.

Output	Programmi didattorato	0, 05	10	0, 5	20	1, 0	25	1, 25	30	1, 5	35	1, 75	35	6, 0
Totale Obiettivo 1	parziale	120	120	3, 8	138	4, 54	153	5, 09	168	5, 64	185	6, 25	185	25, 32
OBIETTIVO OPERATIVO 2														
Azione 1C: Borse di studio														
Risultato 1	Borse di studio per studenti di paesi terzi a livello di master	0, 0456 ³¹	1320	60, 192	1062	48, 4272	1024	46, 6944	966	44, 0496	900	41, 04	5272	240, 4032
Risultato 2	Borse di studio per studenti europei a livello di master	0, 0183 ³²	660	12, 078	708	12, 9564	640	11, 712	690	12, 627	750	13, 725	3448	63, 0984
Risultato 3	Borse di studio per accademici di paesi terzi a livello di master	0, 0145	330	4, 785	354	5, 133	384	5, 568	414	6, 003	450	6, 525	1932	28, 014
Risultato 4	Borse di studio per accademici europei a livello di master	0, 0145	330	4, 785	354	5, 133	384	5, 568	414	6, 003	450	6, 525	1932	28, 014

³¹ (Importi medi) L'importo effettivo della borsa dipende dalla durata del corso master (tra uno e due anni). Importo di riferimento EUR 24.000 all'anno. Questo importo tiene conto di un'inflazione annuale del 2%.

³² (Importi medi) L'importo effettivo della borsa dipende dalla durata del corso master (tra uno e due anni). Importi di riferimento EUR 11, 000 per anno se mobilità anche verso paese terzo ; EUR 9, 000 se solo mobilità intereuropea. Questi importi tengono conto di un'inflazione annua del 2%.

Risultato 5	Borse di studio per studenti di paesi terzi a livello di dottorato	0, 08 ³³	0	0	80	6, 4	100	8, 0	120	9, 6	140	11, 2	440	35, 2
Risultato 6	Borse di studio per studenti europei a livello di dottorato	0, 09 ³⁴	0	0	60	5, 4	75	6, 75	90	8, 1	105	9, 45	330	29, 7
Risultato 7	Regime assicurativo per studenti	1, 0	1	1, 0	1	1, 0	1	1, 0	1	1, 0	1	1, 0	1	5, 0
Totale Obiettivo 2	parziale		2641	82, 84	2619	84, 4496	2608	85, 2924	2695	87, 3826	2796	89, 465	13355	429, 4296

OBIETTIVO OPERATIVO 4

Azione 3: Progetti miranti ad accrescere l'attrattiva

Risultato 1	Progetti miranti ad accrescere	0, 2	11	2, 2	11	2, 2	11	2, 2	8	1, 6	8	1, 6	49	9, 8
Risultato 2	Associazione degli ex allievi	0, 3	1	0, 31	1	0, 2304	1	0, 3176	1	0, 3374	1	0, 325	1	1, 5204
Risultato 3	Finanziamenti a strutture nazionali per informazione	0, 1	11	1, 1	11	1, 1	12	1, 2	9	0, 9	9	0, 9	52	5, 2

³³

(Importo medio per borse triennali) Importi di riferimento EUR 123, 000 per contratto di occupazione (opzione estremamente improbabile); EUR 78, 000 per borsa (opzione più probabile). Questi importi tengono conto di un'inflazione annua del 2%.

³⁴

(Importo medio per borse triennali) Importi di riferimento EUR 100.000 per contratto di occupazione (opzione più probabile); EUR 60.000 per borsa (opzione improbabile). Questi importi tengono conto di un'inflazione annua del 2%.

Totale parziale Obiettivo 4	23	3,61	23	3,5304	24	3,7176	18	2,8374	18	2,825	102	16,5204
COSTO TOTALE	2784	90,25	2780	92,52	2785	94,1	2881	95,86	2999	98,54	13642	471,27

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)				
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Funzionari o agenti temporanei ³⁵ (15 01 01)	A*/AD	5	5	5	5	5
	B*,C*/AST	3	3	3	3	3
Personale finanziato ³⁶ con l'art. 15 01 02		0	0	1	1	1
Altro personale ³⁷ finanziato con l'art. 15 01 04/30		25	26	27	28	29
TOTALE		33	34	36	37	38

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Programme Manager (A): Responsabili per l'attuazione, il controllo e la valutazione del programma;
- Programme Manager assistente (B): Assistere i programme managers nello svolgimento dei loro compiti;
- Assistenti finanza e contratti (B): Responsabili della gestione dei finanziamenti e dei contratti;
- Funzionari addetti all'informazione (A/B): Responsabili per l'informazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati;
- Assistenti amministrativi (C): Sostegno amministrativo e di segreteria al personale di livello A e B.

³⁵ Il cui costo NON incluso nell'importo di riferimento.

³⁶ Il cui costo NON incluso nell'importo di riferimento.

³⁷ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. Il personale è assegnato all'Agenzia esecutiva.

8.2.3. *Origine delle risorse umane (statutaria)*

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- (Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- (Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (15 01 04/14 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	TOTAL E
Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)						
Agenzie esecutive	3, 339	3, 423	3, 482	3, 547	3, 646	17, 437
Altra assistenza tecnica e amministrativa						
- intra muros:						
- extra muros:	1, 079	1, 035	0, 996	0, 961	0, 912	4, 983
Totale assistenza tecnica e amministrativa	4, 418	4, 458	4, 478	4, 508	4, 558	22, 42

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	TOTAL E
Funzionari e agenti temporanei (15 01 01)	0,936	0,936	0,936	0,936	0,936	4,68
Personale finanziato con l'art. 15 01 02 (END,agenti contrattuali,ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0	0	0,045	0,045	0,045	0,135
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,936	0,936	0,981	0,981	0,981	4,815

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

0,117 per anno e persona

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. 15 01 02*

0,045 per anno e END (esperto nazionale distaccato)

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	TOTAL E
15 01 02 11 01 – Missioni	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,125
15 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,58
15 01 02 11 03 – Comitati (di gestione e consultivi)	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,23
15 01 02 11 04 – Studi e consulenze	0	0	0	0	0	0
15 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	0	0	0	0	0	0
2 Totale altre spese di gestione (15 01 02 11)	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,935

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0, 187	0, 187	0, 187	0, 187	0, 187	0, 935

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Missioni: 30 missioni di un massimo di 2 giorni a€650 + 5 missioni di 1 settimana a €1, 000

Riunioni: €1, 160 per partecipante (€860 viaggio+ €150 giornalieri * 2 giorni) = 100 partecipanti (per anno)

Comitati: €860 per partecipante* 54 partecipanti (per anno)

Il fabbisogno di risorse amministrative e umane deve essere coperto con i fondi assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura di assegnazione annuale.